



comune di
PRATO

“Regolamento per l’assegnazione di adeguati spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi dell’articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”

**Approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 47 del 29.07.2021**

Il Consiglio Comunale

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

Visti gli articoli 5, 6, 7, 158, 159 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto l'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Considerato, in particolare, che il prefato articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 5, dispone che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a) e che tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno di parcheggio per disabili».

Dato atto che tutto il territorio comunale di Prato, limitatamente ai centri abitati, è connotato da alta densità di traffico;

Ritenuta la necessità di disciplinare la materia in oggetto, in modo da uniformare i criteri e le procedure per l'assegnazione predetti spazi di sosta, nonché per la loro gestione e il loro utilizzo.

adotta il presente regolamento

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione a titolo gratuito di adeguati spazi di sosta personalizzati, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a favore dei titolari di contrassegno di parcheggio per disabili che dimorano stabilmente nel Comune di Prato o hanno specifiche esigenze correlate all'attività lavorativa, ovvero per altre specifiche esigenze da valutarsi a cura del responsabile del procedimento, svolte in modo continuativo, sul territorio comunale.

Art.2 Assegnatari

Lo spazio sosta può essere assegnato a coloro che contemporaneamente:

- a) sono titolari di un "contrassegno di parcheggio per disabili", rilasciato a norma dell'art. 381 D.P.R. 495/1992, comma 2;
- b) non abbiano disponibilità di uno spazio di sosta fruibile in area privata;
- c) presentino particolari condizioni di invalidità (rif. comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992) certificate dal medico di famiglia, relative a una particolare ridotta o impedita capacità di deambulazione che consente solo limitatissimi spostamenti, eventualmente anche con l'uso di ausili medici;
- d) abbiano necessità di recarsi con continuità in prossimità dallo spazio di sosta richiesto in quanto dimorano abitualmente presso lo stesso o per motivi di lavoro ovvero per altre specifiche esigenze da valutarsi a cura del responsabile del procedimento, svolte in modo continuativo, sul territorio comunale;

e) dispongano di un autoveicolo intestato al richiedente stesso o a un parente di 1° o 2° grado o affine di 1° grado.

Tutte le condizioni di cui sopra devono essere presenti e documentate al momento della richiesta.

Art. 3 Iter procedurale e tempi

Competente dell'istruttoria e del rilascio è l'ufficio individuato dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura organizzativa. L'istruttoria sarà composta dalle seguenti fasi:

- attività di sportello con ricezione delle istanze con la documentazione a corredo (da inviare soltanto via pec o tramite ufficio del protocollo generale);
- esame della documentazione;
- verifica tecnica con sopralluogo sulla fattibilità della realizzazione dello stallo di sosta;
- conclusione del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza con diniego motivato o concessione dello spazio di sosta invalidi personalizzato;
- realizzazione dello spazio di sosta mediante apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del procedimento;

Art.4 Modalità di richiesta per il rilascio delle concessione

Il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

a) istanza redatta su apposita modulistica, disponibile sul sito internet del Comune di Prato e, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, indirizzata al Sindaco, in cui il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre alle proprie generalità, di non possedere un'ideonea autorimessa, né un posto macchina o la disponibilità di uno spazio di sosta in area privata;

b) fotocopia del contrassegno invalidi con validità illimitata (permanente), se non rilasciato dal Comune di Prato;

c) fotocopia del libretto di circolazione dell'auto di proprietà intestato al richiedente o a un parente di 1° o 2° grado o affine di 1° grado;

d) documentazione sanitaria attestante espressamente l'invalidità di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992 e s.m.i., rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza e certificazione del medico di famiglia in cui sia attestata una ridottissima o impedita capacità di deambulazione che consente solo limitatissimi spostamenti anche con l'uso di ausili medici;

e) documentazione con cui si dimostri la necessità di recarsi con continuità in prossimità dello spazio sosta richiesto in quanto dimora o luogo di lavoro abituale (es. autocertificazione residenza, contratto di affitto, contratto di lavoro, etc), ovvero l'esistenza di altre specifiche esigenze, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente regolamento, da valutarsi a cura del responsabile del procedimento.

La mancanza anche di un solo documento tra quelli sopra elencati comporterà l'impossibilità di dare avvio al procedimento amministrativo fino all'integrazione della documentazione richiesta.

Art.5 Limiti al rilascio

Nell'ambito del territorio del Comune di Prato potrà essere assegnato, di norma, ad ogni titolare di contrassegno invalido di parcheggio per disabili che ne faccia richiesta, in possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 2 del presente Regolamento. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del succitato Art. 2, potrà essere eventualmente valutata l'assegnazione di un secondo posto assegnato solo per casi particolari che, a seguito di esame di documentata istanza, saranno oggetto di valutazione da parte del responsabile del procedimento.

Art. 6 Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per disabili

La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle risorse disponibili per la manutenzione della segnaletica.

Art. 7 Modifica delle condizioni per l'assegnazione degli spazi di sosta

In caso di variazione della residenza o del luogo di lavoro o degli altri luoghi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), dell'assegnatario degli spazi di cui al presente regolamento all'interno del Comune di Prato, dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio preposto per il trasferimento dello spazio di sosta. L'ufficio verificherà, a seguito di sopralluogo, la sussistenza delle condizioni per la realizzazione del nuovo spazio di sosta da assegnare al richiedente. In caso positivo l'ufficio adotterà un nuovo provvedimento, revocando contestualmente il precedente, per l'istituzione dello spazio richiesto nei termini di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In caso negativo ne sarà, comunque, data comunicazione scritta agli interessati.

A seguito della revoca, dopo trenta (30) giorni, l'Amministrazione Comunale a proprie spese procederà alla cancellazione dello stallo di sosta, ovvero al suo adeguamento secondo le esigenze.

Art. 8 Revoca dell'assegnazione

L'assegnazione sarà revocata, nei seguenti casi:

- a - decesso dell'intestatario;
- b - trasferimento della residenza in altro comune, per gli spazi assegnati nei pressi dell'abitazione di residenza;
- c - ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale;
- d - perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui si verifichi uno o più casi sopra descritti, l'assegnatario dello spazio di sosta (o curatore/tutore o erede dello stesso) è obbligato ad inviare apposita comunicazione scritta. L'ufficio preposto di cui all'art. 3 provvederà alla revoca dell'assegnazione. L'iter di revoca potrà essere avviato d'ufficio anche sulla base di segnalazioni concernenti i casi di cui sopra, dopo apposita istruttoria. In questo caso sarà inviata una comunicazione di avvio del procedimento all'assegnatario dello spazio di sosta (o curatore/tutore o erede dello stesso). A seguito della revoca, dopo trenta (30) giorni, l'Amministrazione Comunale a proprie spese procederà alla cancellazione dello stallo di sosta, ovvero al suo adeguamento secondo le esigenze.

Art. 9 – Utilizzo degli spazi assegnati

Premesso che, ai sensi dell'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale e non è vincolato a uno specifico veicolo, esso può essere utilizzato solo sul veicolo utilizzato effettivamente per il trasporto del titolare, sia esso conducente, ovvero, passeggero. Ogni altro utilizzo non è consentito e non dà diritto alle agevolazioni previste dalla vigente normativa.

L'uso degli spazi assegnati ai sensi del presente regolamento è consentito, nel rispetto delle altre norme del codice della strada, unicamente ai veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento, al servizio del titolare del contrassegno di parcheggio per disabili, previa esposizione sul veicolo, in maniera ben visibile nella parte anteriore del mezzo, del predetto contrassegno originale. L'uso di copie del contrassegno di parcheggio per disabili in luogo dell'originale non consente la sosta negli spazi assegnati e, nel caso in cui la copia sia realizzata con sistemi idonei ad ingannare la pubblica fede, può costituire fatto di rilevanza penale, anche se utilizzata nell'interesse del titolare.

L'omessa esposizione sul veicolo del contrassegno disabili originale non consente la sosta nello spazio assegnato, nemmeno se si tratta dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento, e in caso di controllo, gli organi di polizia stradale applicheranno le relative sanzioni previste dall'articolo 158, comma 2, lett. g) e dall'articolo 159, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nel caso di sosta di veicoli che espongono un contrassegno di parcheggio per disabili diverso da quello dell'assegnatario dello stallo di sosta, gli organi di polizia chiamati a intervenire applicheranno unicamente la sanzione prevista dall'articolo 188, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stante il divieto di rimozione dei veicoli al servizio delle persone titolari del predetto contrassegno, stabilito dall'articolo 354, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ove necessario e possibile l'accertatore potrà disporre lo spostamento del veicolo che occupa abusivamente lo spazio assegnato, nelle immediate vicinanze dello stesso.

Nel caso in cui lo spazio assegnato sia abusivamente occupato e non sia possibile, per qualsiasi motivo, la rimozione forzata, ovvero lo spostamento del veicolo ivi parcheggiato, il veicolo al diretto servizio della persona titolare del contrassegno autorizzato potrà essere lasciato in sosta nelle immediate adiacenze dello spazio assegnato, anche in presenza di obblighi, limitazioni o divieti di sosta, a patto che ciò non rechi grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."